

N. R.G. 51-1/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 51/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

SONIA RONCHI, C.F. RNCSNO70S63D150Z – con l'Avv. LORENZO FUMAGALLI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.07.2024 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando la necessaria relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'OCC istituito presso la locale Camera di Commercio, producendo documentazione finalizzata ad individuare il passivo e l'attivo rilevanti e dichiarando di non essere in grado di soddisfare i debiti accumulati nel corso degli anni.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, avvenuta con produzione effettuata dal Gestore avv. Gerola in data 12.09.2024, il ricorso è stato rimesso alla decisione del Tribunale nella suindicata composizione.

* * *

In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo la ricorrente residenza in Spinadesco.

La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed in risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni avanzata dal G.D., consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di RONCHI SONIA, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra



impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli istituti bancari e degli altri creditori che hanno avanzato pretese di pagamento verificate anche dal Gestore (pari all'incirca a 270.000 euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (la ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 900 euro mensili) e patrimoniali, potendo la stessa disporre di un immobile che non raggiunge un valore di stima di 90.000 euro e di uno scooter immatricolato da oltre 20 anni, che peraltro, come richiesto in ricorso, ben può essere lasciato nella disponibilità della Ronchi, in quanto funzionale al raggiungimento del luogo di lavoro, almeno sino alla conclusione del procedimento, salvo poi lasciare al Liquidatore la scelta se metterlo in vendita o rinunciarvi, stante la vetustà.

Venendo alla quota di reddito che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la "proposta" fatta dal ricorrente ed avallata dal Gestore, nell'interesse di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco tra debitore e creditori e tenendo conto delle esigenze di contribuzione al *menage* familiare che incombono sulla ricorrente, in rapporto anche al più cospicuo reddito vantato dall'attuale marito, non tale però da consentire alla moglie di sottrarsi ad ogni contribuzione, specie in relazione alle esigenze della prole.

Ebbene, sulla base di queste considerazioni il Tribunale ritiene di dover introitare nella procedura l'importo mensile di € 250,00, con la seguente precisazione:

- il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale della ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI (e prima dalla legge fallimentare o da quella sul sovraindebitamento) determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, seppur già concluse con assegnazione, proprio per evitare la violazione della *par condicio creditorum*: nel caso di specie, quindi, dovrà cessare l'effetto del pignoramento del quinto dello stipendio attualmente patito dalla Ronchi in forza di esecuzione avviata da ADER nei suoi confronti.

Si segnala inoltre fin d'ora la necessità che, nella predisposizione dello Stato passivo, il compenso dell'*advisor*, avv. Fumagalli, dovendosi aderire all'ormai diffusissimo orientamento che non riconosce allo stesso, in assenza di disposizione normativa espressa, natura di spesa prededucibile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **SONIA RONCHI RNCSNO70S63D150Z**;
- 2) nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;



- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Paola Gerola di Cremona, la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente: Ciclomotore Malaguti 125 CC targato BM72969, rispetto al quale il Liquidatore dovrà valutare se porlo in vendita o rinunciare alla liquidazione al termine della stessa, e comunque dopo 3 anni dalla presente;
- 6) **indica** in euro 250,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 25/09/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

